



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 39 / 2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna

- VISTO:** il D.M. 31 luglio 1934, recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita degli oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";
- VISTA:** la propria Ordinanza n°17/70, del 28/04/1970, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso che operano e che sostano nella rada e nel porto di Ravenna";
- VISTO:** il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50, recante "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi".
- VISTA:** la propria Ordinanza n°48/1988, del 30.06.1988, con la quale sono state approvate e rese esecutive le "Disposizioni concernenti la caricazione/scaricazione delle sostanze liquide nocive e dei prodotti chimici liquidi pericolosi, nonché la prevenzione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive";
- VISTO:** il D.M. 02 agosto 2007 recante "Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime";
- VISTA:** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Obblighi e procedure derivanti dall'applicazione dell'Allegato II alla Convenzione Marpol 73/78", allegata al Dp. Prot. n°86/16667, in data 20.10.2008, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di procedere ad una revisione del vigente regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso che operano e che sostano nella rada e nel porto di Ravenna, alla luce delle norme di legge successivamente intervenute e delle mutate esigenze del traffico marittimo che fa scalo nel porto di Ravenna;
- VISTO:** il verbale della riunione tenutasi in data 01.04.2011, con la partecipazione del Servizio Chimico di Porto, in occasione della quale è stata esaminata la bozza del nuovo "Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto di merci pericolose alla rinfusa allo stato liquido e gassoso, che approdano ed operano nel porto di Ravenna";
- VISTA:** la nota pervenuta in data 07.04.2011 del Servizio Chimico del Porto di Ravenna, nella quale sono state riportate alcune ulteriori osservazioni sulla bozza di regolamento esaminato;
- CONSIDERATA:** l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione, nel Porto di Ravenna e nelle sue aree limitrofe e la incolumità pubblica in generale;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) e successivi emendamenti;
- VISTI:** gli artt. 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 48, 59, 79, 81, 83 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato **"REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ALLA RINFUSA ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO, CHE APPRODANO ED OPERANO NEL PORTO DI RAVENNA"**.

Articolo 2

La presente Ordinanza e l'allegato Regolamento avranno efficacia **dalle ore 00.01 del 27.4.2011**, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare le proprie eventuali osservazioni in merito.

A partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, le Ordinanze n°17/1970 e n°48/1988, nonché ogni altra norma emanata da questa Capitaneria di Porto, in contrasto con il Regolamento allegato alla presente Ordinanza, sono da ritenersi abrogate.

Articolo 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 C.N., e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Ravenna **1** APR. 2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) **Roberto RUFINI**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ALLA RINFUSA ALLO STATO LIQUIDO E GASSOSO, CHE APPRODANO ED OPERANO NEL PORTO DI RAVENNA

Articolo 1

Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano alle navi, ormeggiate nel porto di Ravenna, adibite al trasporto alla rinfusa delle seguenti merci pericolose:

1. gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione;
2. sostanze liquide nocive;
3. liquidi infiammabili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. Gas: sono ammessi al trasporto marittimo i gas elencati nei capitoli 19 del codice IGC, XIX del codice GC, XIX del codice per navi esistenti o nella circolare n°340374 del 31 marzo 1970, come applicabile, e si distinguono in:
 - 1.1. gas compressi: hanno una temperatura critica inferiore a 10°C, trasportati allo stato gassoso sotto pressione;
 - 1.2. gas liquefatti: hanno una temperatura critica uguale o superiore a 10°C, trasportati allo stato liquido sotto pressione;
 - 1.3. gas liquefatti refrigerati: hanno temperatura critica inferiore, uguale o superiore a 10°C, trasportati allo stato liquido refrigerati;
 - 1.4. gas disciolti sotto pressione: sono trasportati in soluzione in adatto solvente e sotto pressione;
2. Trasporto alla rinfusa di merci pericolose: è il trasporto dei prodotti elencati nell'art. 1 contenuti nelle cisterne del carico delle navi di cui al seguente articolo 3.2;
3. Prodotti allo stato liquido: sono quelli avente una tensione di vapore non superiore a 0,28 N/mm² alla temperatura di 37,8°C;
4. Sostanze liquide nocive: sono quelle sostanze elencate nei capitoli 17 e 18 del codice IBC ovvero nella vigente circolare MEPC.2/ ovvero quelle provvisoriamente aggiunte nelle clausole previste dalla regola 6.3 della convenzione MARPOL Annesso II;

5. Liquidi tossici: sono quelli che per ingestione anche in quantità minime, per inalazione o per contatto cutaneo producono alterazioni, disfunzioni o danni gravi all'organismo umano oppure effetto letale. I liquidi tossici così definiti possono presentare anche caratteristiche di infiammabilità e/o di corrosività;
6. Liquidi corrosivi: hanno la proprietà di attaccare materiali metallici o di altro genere nonché ledere i tessuti organici. I liquidi corrosivi così definiti possono presentare anche caratteristiche di infiammabilità e/o di tossicità;
7. Liquidi infiammabili: hanno la caratteristica di infiammabilità e si distinguono nelle seguenti categorie:
 - 7.1. Categoria "A": liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio, aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
 - 7.2. Categoria "B": liquidi infiammabili aventi un punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C;
 - 7.3. Categoria "C": liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C fino a 125°C compreso; oli minerali lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 125°C; liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 65°C ma non sotto i 55°C e distillato inferiore al 2% vol. a 150°C.
8. Punto di infiammabilità: è la temperatura, espressa in gradi centigradi, alla quale un liquido emette vapori infiammabili in quantità sufficiente per essere accesi. I valori indicati nel presente regolamento sono a "vaso chiuso" mediante l'apparecchio "Abel-Pensky", secondo il metodo di cui alla norma I.P.-33, per i liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore o uguale a 50°C; mediante l'apparecchio "Pensky-Martens", secondo il metodo di cui alla norma A.S.T.M. D-93, per i liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 50°C. Qualora sia richiesto l'uso di apparecchi a "vaso aperto" per la determinazione del punto di infiammabilità, si impiega l'apparecchio "Cleveland", secondo il metodo di cui alla norma A.S.T.M. D-92. In tal caso si intendono per liquidi infiammabili quelli il cui punto di infiammabilità sia inferiore o uguale a 66°C e per liquidi combustibili quelli con punto di infiammabilità superiore a 66°C ma inferiore o uguale a 140°C;
9. Tensione di vapore: è la pressione di equilibrio del vapore saturo sul liquido, espressa in N/mm² assoluti, ad una determinata temperatura;
10. Punto di ebollizione: è la temperatura alla quale un liquido possiede una tensione di vapore uguale alla pressione barometrica atmosferica;
11. Limite inferiore e limite superiore di infiammabilità: sono rispettivamente la concentrazione minima e massima di combustibile nella miscela di vapori al di sotto e al di sopra della quale la miscela non può infiammarsi, l'intervallo tra i due valori determina il campo di infiammabilità;
12. Intervallo di esplosività: è l'intervallo di concentrazione di un gas o vapore entro il quale il medesimo brucia o esplosa in presenza di una sorgente di ignizione;
13. Peso specifico: è il rapporto tra il peso di un certo volume di un prodotto ed il peso di un ugual volume di acqua. Per i prodotti aventi una limitata solubilità, il peso specifico ne indica il comportamento in acqua (affondamento o galleggiamento);
14. Viscosità: è la resistenza che un fluido oppone allo scorrimento reciproco fra le proprie particelle. La viscosità dinamica è il rapporto tra lo sforzo unitario tangenziale agente tra due strati adiacenti e la velocità relativa con cui avviene la deformazione per scorrimento. La viscosità cinematica è il rapporto tra viscosità dinamica e densità del fluido;



15. Locali pompe per il carico: locali ove sono installate le pompe ed il loro accessori per la movimentazione dei prodotti oggetto del presente regolamento;
16. Locali o spazi pericolosi: sono tutte le aree ove possa verificarsi la presenza di prodotti o vapori dei prodotti oggetto del presente regolamento. In particolare i locali e le zone chiuse o parzialmente chiuse ove è verosimile l'accumulo o il ristagno di gas infiammabili ovvero tossici/corrosivi, che possano determinare atmosfere pericolose, come ad esempio le cisterne e gli spazi per il carico, i locali pompe del carico, le casse combustibili, tutte le intercapedini e locali adiacenti ad essi, nonché gli altri locali chiusi separati dalle cisterne del carico da una sola paratia o da un solo ponte.
17. Locali o spazi non pericolosi per infiammabilità degassificati: sono i locali, gli spazi per il carico o qualsiasi ambiente confinato per il quale il Servizio Chimico di Porto abbia rilasciato apposito certificato di "gas-free", attestante l'assenza di gas o vapori infiammabili e/o di residui di sostanze che possano produrre tali gas o vapori.
18. Locali o spazi bonificati: sono i locali, gli spazi per il carico o qualsiasi ambiente confinato per il quale il Servizio Chimico di Porto abbia rilasciato apposito certificato di agibilità (non pericolosità), attestante l'assenza di sostanze solide, liquide, gassose infiammabili/tossiche/corrosive e la contestuale presenza di un tenore di ossigeno superiore al 19,5%, per consentire l'eventuale accesso di persone;
19. Cisterne e spazi del carico inertizzati: sono le cisterne e gli spazi per il carico per il quale il Servizio Chimico di Porto abbia rilasciato apposito certificato di inertizzazione attestante la presenza di atmosfera con ossigeno inferiore a 5%, a pressione positiva;
20. Zavorra pulita (Clean ballast): l'acqua di zavorra trasportata in cisterne che, dopo aver trasportato uno dei prodotti oggetto del presente regolamento con esclusione dei gas, sia stata oggetto di lavaggio ed i cui residui siano stati scaricati conformemente alle disposizioni contenute nell'annesso II della convenzione MARPOL 73/78;
21. Zavorra segregata (Segregate Ballast): l'acqua di zavorra contenuta in cisterne adibite permanentemente a detto trasporto;
22. Cisterne del carico: sono le cisterne dedicate al trasporto dei prodotti oggetto del presente regolamento;
23. Cisterne di ritenzione delle acque di lavaggio (Slop Tank): sono le cisterne dedicate al contenimento delle acque di lavaggio delle cisterne del carico;
24. Tubolature del carico: sono impianti di tubolature, costituenti installazioni fisse della nave, dedicate esclusivamente alla movimentazione dei prodotti oggetto del presente regolamento;
25. Tubolature ed impianti di movimentazione separate: sono tubolature e impianti di movimentazione del carico non collegati con altri analoghi impianti. Questa separazione può essere ottenuta mediante criteri di progetto o metodi operativi, quali la rimozione di branchetti di tubo o valvole smontabili e sigillatura mediante flange cieche ovvero sistemazione di due flange ad occhiale, in serie, con mezzi per rilevare colaggi nel tubo di interconnessione;
26. Tubolature ed impianti di movimentazione indipendenti: sono tubolature e impianti di movimentazione del carico che non possono in nessun modo essere collegati con altri impianti, né esistano mezzi che permettano tale tipologia di collegamento;
27. Enti tecnici: sono gli istituti di classifica che rilasciano alle navi la certificazione di idoneità al trasporto dei prodotti oggetto del presente regolamento;
28. Deposito Costiero: è lo stabilimento, di cui all'art. 52 C.N. in cui siano stoccati e processati i prodotti oggetto del presente regolamento.



29. Responsabile del deposito costiero: è la persona a cui compete la responsabilità della gestione della banchina, collegata al deposito costiero, e delle operazioni di movimentazione dei prodotti oggetto del presente regolamento da o verso le navi ivi ormeggiate.
30. Sosta inoperosa: è la condizione in cui una nave, ormeggiata ad una delle banchine del porto di Ravenna, non sta effettuando operazioni di movimentazione del carico, ovvero operazioni di bunkeraggio o rifornimento.
31. Regolamento: il presente regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso che operano e sostano nella rada e nel porto di Ravenna.

Articolo 3


Certificazione delle navi

- 3.1. L'idoneità delle navi al trasporto alla rinfusa dei prodotti oggetto del presente regolamento deve risultare da una attestazione rilasciata dall'ente tecnico.
- 3.2. Le navi devono essere in possesso di idonea certificazione in corso di validità come di seguito descritto:
- 3.2.1. Navi gasiere (Gas Carrier):
- Attestazione di idoneità (ICOF): certificato attestante la corrispondenza al codice IGC, per navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 01.07.1986;
 - Attestazione di idoneità (COF): certificato attestante la corrispondenza al codice GC, per le navi la cui chiglia è stata impostata prima del 01.07.1986;
- 3.2.2. Navi chimichiere (Chemical Tanker):
- Attestazione di idoneità (ICOF): certificato attestante la corrispondenza al codice IBC, per navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 01.07.1986;
 - Attestazione di idoneità (COF): certificato attestante la corrispondenza al codice BCH, per le navi la cui chiglia è stata impostata prima del 01.07.1986;
- 3.2.3. Navi petroliere (Oil Tanker):
- IOPP Certificate (parte I e II): certificato attestante la corrispondenza all'Annesso I della convenzione MARPOL 73/78;

Articolo 4

Autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco

- 4.1. Coloro che intendono imbarcare ovvero sbarcare i prodotti oggetto del presente regolamento su navi ormeggiate nel porto di Ravenna, devono presentare istanza in carta legale, in duplice copia, alla Capitaneria di Porto di Ravenna, che, espletati gli accertamenti del caso, appone in calce ad una copia dell'istanza **l'autorizzazione all'imbarco e trasporto ovvero il nulla osta allo sbarco**, stabilendone le modalità ed indicando eventuali prescrizioni.
- 4.2. La predetta istanza dovrà essere presentata almeno 24 ore prima del previsto arrivo della nave nel porto di Ravenna.
- 4.3. Una copia dell'autorizzazione deve essere consegnata al comandante della nave.



Articolo 5

Autorizzazioni al lavaggio, prelavaggio e scarico residui

- 5.1. In tutti i casi in cui sia previsto, come da Annesso II - MARPOL 73/78, l'obbligo di effettuare operazioni di lavaggio, prelavaggio e scarico dei relativi residui presso stazioni di ricezione autorizzate, per le navi chimichiere che abbiano trasportato e scaricato prodotti chimici di categoria X, Y e Z, dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione, previa presentazione della relativa istanza in carta legale, da parte della Capitaneria di Porto di Ravenna.
- 5.2. Nei casi in cui la citata normativa prevede la possibilità di lasciare il porto senza effettuare le operazioni di prelavaggio, dovrà essere presentata istanza in carta legale, unitamente al Cargo Record Book della nave, al fine di ottenere da parte della Capitaneria di Porto la prevista vidimazione.
- 5.3. L'inoltro delle istanze sopra richiamate dovrà rispettare la tempistica e le modalità indicate all'articolo precedente.

Articolo 6

Lista di controllo nave – deposito costiero

Prima dell'inizio delle operazioni di imbarco o sbarco dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrà essere redatta a firma congiunta, da parte del Comandante della nave e del rappresentante del deposito costiero, la lista di controllo nave – terra in accordo ai manuali ed alle istruzioni presenti a bordo, che dovrà prevedere, tra le altre cose, la modalità di comunicazione tra nave e deposito costiero in caso di emergenza.

Articolo 7

Prevenzione dell'inquinamento

- 7.1. Ogni nave ormeggiata nel porto e nella rada di Ravenna, che abbia a bordo prodotti di cui al presente regolamento, dovrà adottare tutte le precauzioni atte a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento delle acque marine e portuali.
- 7.2. In caso di inquinamento il Comandante della nave dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna, via VHF o altro mezzo di comunicazione adeguato.
- 7.3. In attesa di disposizioni specifiche e nell'immediatezza dell'evento, il Comandante della nave dovrà attuare tutte le disposizioni previste dal piano di emergenza contro gli inquinamenti marini (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan).

Articolo 8

Ormeaggio, disormeaggio, tonneggio e spostamenti

- 8.1. Durante la navigazione in ingresso/uscita nel porto di Ravenna, così come durante la sosta in porto o alla fonda nella rada, le navi che trasportano o abbiano trasportato i prodotti di cui all'articolo 1 e non siano state bonificate, oltre ai segnali e fanali di navigazione, in ore diurne devono issare in testa d'albero la bandiera rossa (lettera B del Codice Internazionale dei Segnali), in ore notturne devono mantenere accesa in testa d'albero una luce rossa a giro di orizzonte.



8.2. L'accosto e l'ormeggio nel porto di Ravenna delle navi che trasportano i prodotti di cui al precedente articolo 1 sarà consentito esclusivamente presso le seguenti banchine riconosciute idonee alla movimentazione delle sostanze di cui al presente regolamento:

1. Pir Pontili:

- a. Sostanze liquide nocive;
- b. Liquidi infiammabili categoria "A" - "B" - "C".

2. Pir Magazzini Generali:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili.

3. Alma Petroli:

- a. Liquidi infiammabili categoria "B" - "C".

4. Polimeri:

- a. Gas;
- b. Sostanze liquide nocive;
- c. Liquidi infiammabili categoria "A" - "B" - "C".

5. Petra:

- a. Liquidi infiammabili categoria "A" - "B" - "C".

6. Adriatank:

- a. Sostanze liquide nocive;
- b. Liquidi infiammabili categoria "C".

7. Sapir:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili.

8. Enel:

- a. Liquidi infiammabili categoria "A" - "B" - "C";
- b. Sostanze liquide nocive.

9. Eurodocks:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossici, non corrosivi.

10. Docks Cereali:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossici, non corrosivi.

11. Fosfitalia:

- a. Sostanze liquide nocive non infiammabili, non tossici.

8.3. Le navi che abbiano trasportato gas o liquidi infiammabili potranno essere autorizzate ad accostare a banchine diverse da quelle abilitate a ricevere prodotti infiammabili, solo se preventivamente degassificate.

8.4. Il rimorchio, l'ormeggio, le eventuali manovre di tonneggio delle navi sopra citate, devono essere eseguite esclusivamente mediante l'impiego di cavi in fibra vegetale o sintetica. L'impiego di cavi metallici per tale tipologia di manovre è vietato.

8.5. L'ormeggio deve essere effettuato in modo tale da consentire una rapida manovra di disormeggio e di uscita dal porto in caso di emergenza. Per tale motivo le navi dovranno ormeggiarsi alle banchine con **prua verso mare**, ove



non diversamente disposto, ovvero salvo diverse indicazioni stabilite di volta in volta dall'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto di Ravenna.

Articolo 9

Sosta in porto

- 9.1. In considerazione della particolare natura e conformazione del porto di Ravenna, non è consentita **la sosta inoperosa** di navi che abbiano a bordo o che abbiano trasportato prodotti infiammabili, allo stato solido o gassoso, e non siano state degassificate.
- 9.2. La condizione di degassificazione deve essere certificata dal Servizio Chimico di Porto che provvederà a rilasciare apposito **certificato di gas-free**.
- 9.3. I depositi costieri di merci pericolose infiammabili allo stato liquido o gassoso, dovranno programmare le operazioni di carico e scarico presso le banchine in concessione in modo da garantire il tempestivo inizio delle operazioni di movimentazione dei prodotti e ridurre al minimo i tempi di permanenza all'ormeggio delle suddette navi.
- 9.4. L'ormeggio delle navi a dette banchine potrà avvenire solo previa comunicazione, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio Accosti di questa Capitaneria di Porto via fax utilizzando il modello in allegato D, attestante la **pronta operatività della banchina** all'arrivo della nave.
- 9.5. Durante la sosta della nave in banchina deve essere mantenuto a bordo il servizio di guardia in coperta ed in macchina. Un Ufficiale di coperta responsabile dovrà sempre essere presente e sovrintendere alle operazioni commerciali. Dovranno altresì essere osservate le prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Integrativo Antincendio del porto di Ravenna.
- 9.6. Le navi dovranno mantenere appennellati fuori bordo, a prua e a poppa, uno o più cavi di rimorchio terminanti con gassa, in modo da permettere il rimorchio dell'unità navale fuori dal porto in caso di emergenza.
- 9.7. Qualsiasi **avarìa** o **evento eccezionale** dovesse verificarsi durante la sosta in porto, sia alle macchine che agli impianti di movimentazione del carico, dovrà essere **immediatamente notificata** alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna, via VHF o altro mezzo di comunicazione efficace.
- 9.8. Nel caso in cui la nave sia impossibilitata a lasciare l'ormeggio per causa di forza maggiore ovvero nel caso in cui l'operatività della nave sia compromessa per qualsiasi motivo (impianto di trasferimento del carico, impianto antincendio, motore principale, generatori ausiliari, caldaie ecc.), il Comandante della medesima dovrà **tempestivamente informare**, via VHF o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione adeguato, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che all'uopo verranno impartite.

Articolo 10

Ormeggio di navi in condizioni di inertizzazione

L'ormeggio delle navi, che abbiano a bordo acque di lavaggio miste a liquidi infiammabili non miscibili con acqua, così come definiti all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento, presso le banchine del porto di Ravenna (con esclusione delle banchine



abilitate a ricevere liquidi infiammabili) è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. La nave deve essere inertizzata prima di entrare in porto. È vietata l'esecuzione di operazioni di inertizzazione in banchina di cisterne non preventivamente bonificate e certificate da Servizio Chimico di Porto.
2. La nave deve essere dotata di un sistema di produzione di gas inerte costruito ed installato in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Le acque di lavaggio potranno essere stoccate esclusivamente nelle cisterne di ritenzione delle acque di lavaggio (Slop Tank), che dovranno essere inertizzate.
4. La condizione di inertizzazione deve essere certificata dal Servizio Chimico del Porto, il quale attesterà la presenza nelle cisterne in parola di **atmosfera con tenore di ossigeno inferiore al 5 %**, prima dell'ingresso della nave in porto ovvero prima del disormeggio da altra banchina. Il controllo dovrà essere ripetuto dal Servizio Chimico di Porto almeno ogni 24 ore e sino a quando la nave lascerà l'ormeggio. L'equipaggio della nave dovrà svolgere un costante monitoraggio sul mantenimento delle condizioni di inertizzazione.
5. In caso di mutamento delle condizioni di inertizzazione all'interno delle cisterne interessate, la nave dovrà immediatamente lasciare il porto.

Articolo 11

Criteri di Sicurezza per le navi con prodotti non infiammabili a bordo

A bordo delle navi ormeggiate nel porto di Ravenna, che trasportano i prodotti oggetto del presente regolamento, la cui pericolosità non sia l'infiammabilità, devono essere adottati i seguenti criteri di sicurezza:

1. Impianto antincendio: gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere perfettamente funzionanti e pronti all'uso. Prima dell'inizio delle operazioni commerciali deve essere effettuata una verifica dell'intero impianto e deve essere altresì accertata la presenza e l'integrità del piano antincendio della nave nell'apposito alloggiamento sul ponte di coperta.
2. Prevenzione inquinamento: prima dell'inizio delle operazioni commerciali devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta degli accoppiamenti collettori/tubolature, della pulizia delle ghiotte, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto di scarica, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.
3. Rilevatore di gas: le navi che trasportano prodotti tossici o infiammabili devono essere equipaggiate con almeno due strumenti di rilevazione dei vapori calibrati e testati per il carico presente a bordo. Nel caso in cui uno strumento sia fisso, il secondo deve essere di tipo portatile.
4. Allarmi di livello: tutte le cisterne del carico devono essere equipaggiate con allarmi di livello, visivi e sonori, che si attivano allorché il livello del prodotto è vicino al limite massimo imbarcabile per ciascuna cisterna. Un test degli allarmi di alto livello deve essere effettuato prima dell'avvio delle operazioni di imbarco del prodotto.



5. Dispositivi di protezione individuale: a bordo delle navi che trasportano prodotti liquidi nocivi devono essere disponibili e riposti in un luogo separato dagli alloggi e facilmente accessibile tutti i dispositivi di protezione individuale per l'equipaggio che è impegnato nelle operazioni di imbarco o sbarco. I dispositivi, resistenti agli acidi, devono proteggere ogni parte del corpo e devono essere indossati in ogni operazione che comporta pericoli per il personale operante.
6. Accesso agli alloggi e locali di servizio: le porte esterne e le aperture dei locali alloggio e di servizio in comunicazione con il ponte di coperta devono essere mantenuti chiusi. La loro temporanea apertura è autorizzata esclusivamente per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio delle persone che debbano accedere o allontanarsi dalle zone sopra indicate.
7. Impianti di trasferimento del carico: tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del carico (tubolature, pompe, valvole, branchetti di connessione, ecc.) devono essere in ottime condizioni di esercizio ed essere elettricamente contigui e connessi alla struttura della nave. Prima di iniziare le operazioni di movimentazione del carico dovrà essere garantita la equipotenzialità elettrica tra le strutture della nave e i pantografi e tubolature di banchina.
8. Movimentazione di carichi diversi dalla stessa nave: l'imbarco ovvero lo sbarco contemporaneo di prodotti diversi da una stessa nave, il cui contatto e miscelazione possa determinare reazioni chimiche pericolose, è possibile esclusivamente nel caso in cui gli impianti di trasferimento del carico siano completamente indipendenti tra loro. La movimentazione contemporanea di prodotti diversi, il cui contatto e miscelazione non inneschi reazioni chimiche pericolose, è possibile anche con impianti di trasferimento separati (così come descritti nel precedente articolo 2).
9. Movimentazione mediante travaso: la movimentazione di prodotto tra una cisterna e l'altra di una stessa nave o di navi diverse, mediante pompe o tubolature provvisorie o qualsiasi altro sistema di movimentazione alternativo **è vietata**. Lo sbarco del carico direttamente verso veicoli cisterna è consentito esclusivamente per sostanze liquide nocive **non infiammabili**, elencate nel Capitolo 18 del Codice IBC.
10. Accesso ai locali pericolosi: l'accesso ai locali e spazi pericolosi **è vietato**, eccezione fatta per i casi in cui il Servizio Chimico di Porto abbia effettuato un sopralluogo ed abbia rilasciato il certificato di agibilità dei medesimi.

Articolo 12

Criteri di Sicurezza per le navi con prodotti infiammabili a bordo

A bordo delle navi ormeggiate nel porto di Ravenna, che trasportano i prodotti oggetto del presente regolamento, la cui pericolosità sia l'infiammabilità, devono essere adottati i seguenti criteri di sicurezza, **in aggiunta** a quelli indicati nell'articolo precedente:

1. Impianto antincendio: prima dell'inizio delle operazioni di imbarco o sbarco del carico deve essere effettuata una verifica dell'intero impianto e devono essere predisposte almeno due manichette antincendio sul ponte della nave, nei pressi della zona di connessione tra collettori e tubolature di movimentazione del carico, già collegate all'impianto fisso antincendio e pronte all'uso;
2. Divieto di impiego di apparecchiature elettriche non antideflagranti: a bordo delle navi **è vietato** utilizzare apparecchiature elettriche non antideflagranti (anche se alimentate a batteria);

3. Divieto di fumare: a bordo delle navi, ad eccezione dei locali interni all'uso destinati, deve essere osservato il divieto di fumare. Tale divieto deve essere segnalato da idonea cartellonistica, che deve essere posizionata nei pressi dei luoghi di accesso a bordo;
4. Apertura di duomi e portellini delle cisterne: l'apertura dei duomi e dei portellini delle cisterne del carico delle navi ormeggiate in porto, indipendentemente dal fatto che le operazioni commerciali siano o meno in corso, **è vietata**.
5. Accesso alle cisterne del carico: durante le operazioni di caricazione/scaricazione, l'accesso alle cisterne del carico **è vietato**, anche se vuote e degassificate o non interessate dalle operazioni di movimentazione del carico. In tali ultimi casi, infatti, l'eventuale certificato di agibilità rilasciato dal Chimico del Porto deve considerarsi decaduto.

Articolo 13

Fornitura di dotazioni e provviste bordo

A bordo delle navi ormeggiate nel porto di Ravenna, che trasportano i prodotti oggetto del presente regolamento, possono essere imbarcate/sbarcate dotazioni e provviste di bordo secondo le prescrizioni sotto riportate:

1. Navi ormeggiate a banchine abilitate a movimentare prodotti infiammabili:

a. Imbarco e sbarco di lubrificanti, vernici, additivi: l'imbarco e lo sbarco lato banchina di materiali quali lubrificanti, vernici, additivi per il carico, gas compresso contenuto in cilindri etc. **è vietato**. Tale tipo di approvvigionamento, che dovrà essere confezionato in singole unità trasportabili con facilità dai membri dell'equipaggio, può essere effettuato esclusivamente lato mare con impiego di mezzo nautico all'uso autorizzato e **dotato di idonee protezioni parafiamma presso gli scarichi dei gas esausti di bordo**. L'imbarco sul ponte di coperta dovrà avvenire con l'utilizzo dei mezzi di sollevamento della nave (posizionati all'estrema poppa ed il cui funzionamento sia preventivamente verificato), a condizione che i colli siano imbragati in modo idoneo e che vengano posizionati sul ponte previo posizionamento di fardaggio.

b. Imbarco e sbarco di dotazioni e provviste di bordo: le dotazioni e le provviste di bordo (con esclusione di vernici, gas compresso contenuto in cilindri, lubrificanti in fusti, additivi per il carico) possono essere imbarcate e sbarcate con i mezzi di sollevamento della nave (posizionati all'estrema poppa ed il cui funzionamento sia preventivamente verificato) a condizione che essi siano imbragati in modo idoneo. Prima di procedere all'imbarco dei beni dovrà essere disposto idoneo fardaggio a bordo della nave al fine di evitarne il diretto contatto con il ponte di coperta. Durante la movimentazione delle dotazioni e delle provviste dovranno essere sospese le operazioni commerciali. I veicoli ed i mezzi nautici preposti al trasporto dei beni oggetto del presente punto dovranno essere equipaggiati con tutti i dispositivi di sicurezza in materia (parafiamma, etc.). I suddetti veicoli potranno accedere alla banchina solo se in possesso di preventiva autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

2. Navi ormeggiate a banchine non abilitate a movimentare prodotti infiammabili:

a. Imbarco e sbarco di lubrificanti, vernici, additivi: l'imbarco e lo sbarco di materiali quali lubrificanti, vernici, additivi per il carico, gas compresso



contenuto in cilindri, confezionato in singole unità trasportabili con facilità dai membri dell'equipaggio, può essere imbarcato/sbarcato con i mezzi di sollevamento della nave (posizionati all'estrema poppa ed il cui funzionamento sia preventivamente verificato) a condizione che essi siano imbragati in modo idoneo. Prima di procedere all'imbarco dei beni dovrà essere disposto idoneo fardaggio a bordo della nave al fine di evitarne il diretto contatto con il ponte di coperta. La movimentazione dei materiali sopra citati non dovrà compromettere in alcun modo la sicurezza delle operazioni commerciali.

- b. Imbarco e sbarco di dotazioni e provviste di bordo:** le dotazioni e le provviste di bordo possono essere imbarcate e sbarcate con i mezzi di sollevamento della nave (posizionati all'estrema poppa ed il cui funzionamento sia preventivamente verificato) a condizione che essi siano imbragati in modo idoneo. Prima di procedere all'imbarco dei beni dovrà essere disposto idoneo fardaggio a bordo della nave al fine di evitarne il diretto contatto con il ponte di coperta. La movimentazione delle dotazioni e delle provviste non dovrà compromettere in alcun modo la sicurezza delle operazioni commerciali.

Articolo 14

Criteria di Sicurezza per i terminalisti ed i depositi costieri

Presso i terminal portuali ed i depositi costieri alle cui banchine sono ormeggiate navi, che trasportano i prodotti oggetto del presente regolamento, devono essere adottati i seguenti criteri di sicurezza:

1. Impianto e dotazioni antincendio: gli impianti, le dotazioni ed i presidi antincendio dei terminal portuali e depositi costieri, così come riportati nella Monografia Antincendio del Porto di Ravenna, devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Durante le operazioni commerciali detti impianti devono essere pronti all'uso, a disposizione del responsabile del deposito costiero.
2. Interfaccia nave – deposito costiero: durante la sosta in banchina della nave, la comunicazione tra il responsabile del deposito costiero ed il comando nave dovrà essere garantita secondo le modalità previste dal precedente articolo 6.
3. Accesso di automezzi alle banchine che movimentano prodotti infiammabili: gli autoveicoli dotati di motore a combustione interna potranno accedere alla banchina solo se dotati di dispositivi di sicurezza (parafiamma) ai terminali di scarico dei gas combustibili.
4. Prevenzione antinquinamento: I depositi costieri e le banchine ad essi asservite ovvero le banchine alle quali è ormeggiata una nave che trasporta i prodotti oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di assicurare un servizio di sorveglianza ai fini della prevenzione dell'inquinamento marino, dotandosi di mezzi ed equipaggiamenti che dovranno essere mantenuti efficienti e prontamente disponibili.

Ravenna, 11.04.2011



IL COMANDANTE
C.V. Roberto RUFINI